

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2452

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro della Sanità

(DE LORENZO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1990

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1990,
n. 268, recante sospensione delle procedure di rinnovo degli
organi di gestione delle unità sanitarie locali

ONOREVOLI SENATORI. – Il Parlamento ha all'esame il disegno di legge di riordinamento del Servizio sanitario nazionale e di contenimento della spesa sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati il 18 luglio scorso ed attualmente in discussione al Senato della Repubblica (atto Senato n. 2375).

Il provvedimento, come è noto, innova profondamente l'attuale assetto del Servizio sanitario nazionale con modifiche che attengono alla nomina dei consigli di amministrazione, alla disciplina della contabilità, agli organi, al numero complessivo e alla stessa natura giuridica della unità sanitaria locale, cui viene riconosciuta autonomia

organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

Peraltro, lo stesso provvedimento e il decreto-legge adottato dal Governo di recente (n. 262 del 1990) sul finanziamento delle maggiori spese sanitarie pongono a carico delle Regioni precise responsabilità organizzative e finanziarie.

Conseguentemente è stato approvato il decreto-legge n. 199 del 1990 che, in attesa della nuova normativa, ha disposto la sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali. Considerato tuttavia che non è stato possibile conseguire la conversione in legge di tale decreto, si rende necessaria una

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nuova formulazione della normativa provvisoria in termini peraltro modificati rispetto alla precedente.

Il decreto-legge prevede la sospensione delle procedure relative alla rinnovazione, anche parziale, dei comitati di gestione che svolgono esclusivamente funzioni per le unità sanitarie locali, in attesa della definitiva approvazione del disegno di legge concernente il riordinamento del Servizio sanitario nazionale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990. Individua inoltre i casi di incompatibilità tra gli incarichi di

componente dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali e di componente delle giunte comunali, provinciali e regionali.

Prevede, infine, il commissariamento di quelle unità sanitarie locali che si trovino nella impossibilità di funzionare o per le quali ricorrano gravi motivi o situazioni di grave disavanzo di gestione.

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1990, n. 268, recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 luglio 1990, n. 199.

Decreto-legge 28 settembre 1990, n. 268, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1990.

Sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere le procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali, tenuto conto che è in fase di avanzato esame da parte del Parlamento il disegno di legge per il riordinamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1990, sono sospese le procedure relative alla rinnovazione, anche parziale, dei comitati di gestione che svolgono esclusivamente funzioni per le unità sanitarie locali.

2. Gli incarichi di componenti le giunte comunali, provinciali e regionali sono incompatibili con l'incarico di componente dei comitati di gestione di cui al comma 1. In caso di cumulo di incarichi è esercitata opzione entro sessanta giorni.

3. Alle sedute dei comitati di gestione sono invitati a partecipare i componenti il collegio dei revisori.

4. Nei casi di impossibilità di funzionamento dei comitati di gestione e nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in casi di violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, con decreto del

presidente della giunta regionale si procede allo scioglimento dei comitati di gestione di cui al comma 1 ed alla nomina di un commissario straordinario, scelto tra i funzionari di qualifica dirigenziale delle regioni e dello Stato, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica se si tratta di un dirigente statale.

5. La verifica della situazione di grave disavanzo è effettuata sulla base di apposite relazioni sulla gestione del bilancio redatte a cura del collegio dei revisori, a richiesta del presidente della giunta regionale, o degli uffici ispettivi di cui all'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

6. Gli atti in precedenza attribuiti all'assemblea delle unità sanitarie locali sono sottoposti al controllo della giunta regionale o provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI